



COMUNE DI SSELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 56 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: ricognizione delle proprie partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di dismissione e razionalizzazione già previste in precedenza.

L'anno **duemilaventuno** addì trenta del mese di dicembre alle ore 20.40 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI Sindaco

AMISTADI ANDREA

ANDREOLI DAVIDE

BAZZOLI IVAN

BIANCHI LUIGI BRUNO

BONAZZA SANDRO

BONAZZA VALERIO

GIOVANNINI ADRIANO

MAZZOCCHI AMEDEO

MOLINARI SUSAN

MUSSI LUCA

VALENTI MASSIMO

Non partecipano in quanto assenti giustificati i Consiglieri Bazzoli Ilario, Bonenti Giuseppe, Salvadori Frank.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.40 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.2 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 13048 del 23/12/2021 e prot. 13091 del 24/12/2021.

Oggetto: ricognizione delle proprie partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1° febbraio 2005, n. 1, e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di dismissione e razionalizzazione già previste in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Sella Giudicarie, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017 ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni in Società prevista dall'art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (detto anche "TUSP") e s.m.i. con ricognizione delle partecipazione possedute e all'individuazione delle partecipazione da alienare, interpretando il complesso insieme delle disposizioni in materia contenute nello stesso D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, , con particolare riferimento all'art. 4, e nella normativa provinciale, ed in particolare la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 all'art. 24, e la L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, agli artt. 18 e 18-bis e s.m.i.;
- che il Comune quale Comune del Territorio della Provincia Autonoma di Trento applica, in materia di partecipazioni pubbliche la normativa provinciale, e la normativa nazionale ove contenga una disciplina compatibile con quella stessa provinciale;
- che detta revisione allora riguardante solo partecipazioni dirette ha portato a disporre di mantenere la partecipazione in otto società: Consorzio Comuni Trentini soc. coop.; Esco BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; Geas s.p.a.; Tregas s.r.l.; Trentino Riscossioni s.p.a.; Giudicarie Gas s.p.a.; Informatica Trentina s.p.a.; Primiero Energia s.p.a., ed escludere la partecipazione, come Socio Sovventore, alla Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop.; in quanto ritenuta non coerente con l'art. 4, d.lgs. 175/2016 e alle condizioni di cui agli artt. 10 e 24, d.lgs. 175/2016;
- che per quest'ultima si prevedeva che sarebbe poi dovuto procedere all'alienazione entro un anno: ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del TUSP, se non si fosse proceduto, trascorso l'anno, la quota di partecipazione avrebbe dovuto essere liquidata dalla Società, e nel frattempo avrebbe dovuto venire meno l'esercizio dei diritti sociali nella Società stessa;

Evidenziato che una volta fatta la ricognizione straordinaria, il Comune deve periodicamente analizzare le proprie partecipazioni in società partecipate direttamente ed indirettamente tramite le partecipate dirette, e quando rilevi alcune specifiche situazioni, individuate principalmente nell'art. 18, commi 3 bis e bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, per quanto dispone l'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, e tenuto conto di quanto dispone l'art. 20 del TUSP, deve procedere a un piano di razionalizzazione che può portare alla razionalizzazione, fusione o soppressione;

Evidenziato che mentre per l'art. 20 del TUSP, tale analisi dovrebbe avvenire annualmente, ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 richiamato dall'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione "ordinaria" delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette (quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo (solitario o congiunto) da parte della medesima) , e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto quando siano detentrici di partecipazioni in società che integrino particolari presupposti per la razionalizzazione indicati dalle norme citate;

Ricordato che nell'anno 2018 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, con deliberazione n. 65 del 27 dicembre 2018, rilevando le stesse partecipazioni dirette individuate nell'anno 2018 e rilevando alcune partecipazioni indirette: allora, considerando anche alcuni

adattamenti statutari di alcune società si è ritenuto di non dismettere alcuna partecipazione, e quindi di non adottare alcun piano di razionalizzazione, mentre si è preso atto del fatto che non era stata ancora attivata una procedura di liquidazione della partecipazione della Scuola musicale delle Giudicarie, e che peraltro partecipandovi il Comune come socio “sovventore” si erano avute alcune incertezze operative sul se e come alienare la propria quota della Società, che poi, trascorso il termine per l’alienazione, ai sensi dell’art.24, comma 5 del TUSP, era stata invitata a liquidare la quota;

Evidenziato che peraltro la normativa in materia di alienazioni delle partecipazioni previste dalla ricognizione straordinaria è stata modificata con l’aggiunta all’art. 24, del comma 5 bis del TUSP che prevede **“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione;” ciò ha consentito tempi più comodi per completare i processi di alienazione;**

Evidenziato che la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 27 dicembre 2018, espressamente ha previsto di non porre in essere alcun piano di razionalizzazione, e ha stabilito di mantenere tutte le partecipazioni dirette, ed anche alcune partecipazioni indirette nel frattempo emerso, mentre si è descritto lo stato di attuazione della partecipazione alla Scuola musicale delle Giudicarie, che peraltro non era oggetto di un Piano di razionalizzazione relativo alla ricognizione ordinaria, essendo invece attuazione di una scelta di dismissione della partecipazione in sede di revisione straordinaria, oggetto di rilevamento a parte, rispetto alla relazione del programma di razionalizzazione;

Evidenziato che l’ambito oggettivo delle partecipazioni considerate ha riguardato partecipazioni in società detenute in forma diretta ovvero indiretta;

Evidenziato che nell’anno 2019 il Consiglio comunale con la deliberazione n. 64 del 30 dicembre 2019 ha provveduto ad una nuova ricognizione

- rilevando il quadro complessivo risultante delle partecipazioni dirette ed indirette;
- rilevando che ancora non era conclusa la procedura di liquidazione della partecipazione nella Scuola Musicale delle Giudicarie;
- introducendo un piano di razionalizzazione che prevedeva l’adesione del Comune a quanto suggerito dal Consorzio dei Comuni Trentini e cioè di formulare nei confronti del Consiglio di amministrazione del Consorzio dei Comuni Trentini, di procedere all’alienazione della partecipazione detenuta in Cassa Rurale di Trento BCC soc. coop., (quest’ultima quindi solo partecipata indirettamente dal Comune per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini qualora tale orientamento fosse risultato condiviso dalla maggioranza degli Enti condividenti il controllo analogo congiunto sul Consorzio) prevedendo che la procedura si concludesse nell’anno al 30 novembre 2021 e prevedendo espressamente che si sarebbe provveduto quindi a relazionare sullo stato di attuazione della procedura entro dicembre dello stesso anno;

Evidenziato che nell’anno 2020, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 dicembre 2020, si è effettuata nuovamente la ricognizione della situazione verificando l’aggiunta di una società partecipata indiretta attraverso Primiero Energia e cioè Lozen S.r.l., e si è approvata la relazione nella quale si dato conto delle procedure di dismissione già previste in precedenza e cioè:

- la dismissione prevista in attuazione della revisione straordinaria avvenuta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017 della partecipazione nella la Scuola Musicale

delle Giudicarie Società Cooperativa per la quale si era relazionato che la procedura aveva incontrato delle incertezze e lungaggini, collegate anche al fatto che si trattava di un ipotesi di partecipazione del tutto peculiare del Comune, come socio “sovventore”, riferendo però che ormai si era alla conclusione della procedura perché con la deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 10 dicembre 2020 “Accettazione della liquidazione della partecipazione societaria nella Scuola Musicale delle Giudicarie Società Cooperativa, e uscita dalla stessa in esecuzione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017” si è accettato che le quote azionarie spettanti al Comune, come Socio sovventore, venissero acquistate dai soci della Società, come già proposto dalla stessa, per un importo liquidato in Euro 8.403,32, decisione già comunicata alla Scuola musicale dalla quale si stava attendendo il versamento della quota;

- e la dismissione già prevista, con il piano di razionalizzazione già approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30 dicembre 2019, della partecipata indiretta Cassa Rurale di Trento bcc soc. coop, ora Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzacorona, e Valle di Cembra, che era risultata non a indispensabile per le finalità dell'Ente né della Società tramite, Consorzio dei Comuni Trentini, e per la quale in base alle indicazioni pervenute dallo Stesso Consorzio dei Comuni Trentini si stimava che l'alienazione della partecipazione potesse concludersi entro il 30 novembre 2021 e quindi si è previsto che si sarebbe dato conto delle azioni intraprese mediante apposita relazione, da adottarsi - ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis L.P. n. 1/2005, entro il 31 dicembre 2021. Quindi ci si era riservati di relazionare nuovamente su tale dismissione nell'anno 2021; Evidenziato che si possono ora rilevare alcune vicende di cui tenere conto nella cognizione alla quale si intende provvedere entro il 31 dicembre di quest'anno, in relazione alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020:

A) per quanto riguarda la partecipazione nella Scuola musicale delle Giudicarie essa è cessata nell'anno 2021, quando la Scuola musicale ha versato al Comune il valore delle quote di partecipazione già del Comune, e trattandosi di cessazione della partecipazione perfezionatasi ad ogni effetto nell'anno 2021 si riporta come esistente la partecipazione al 31 dicembre 2020;

B) per quanto riguarda la partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento BCC soc. coop., per la tramite Consorzio dei Comuni Trentini, risulta in base alla scheda per la revisione fornita dal Consorzio dei Comuni Trentini, che il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2020 la partecipazione in oggetto nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop.; a decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, riportata in epigrafe; le amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, hanno dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021. Tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data; comunque si prevede la fine della fase di razionalizzazione per detta società all'anno 2023;

C) la partecipata indiretta Centro Sevizi condivisi per il tramite di Trentino riscossioni S.p.a, e Trentino Digitale S.p.a, risulta aver cessato l'attività durante l'anno 2021;

C) il Comune ha acquisito una partecipazione diretta nella Società Dolomiti Energia S.p.a disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 5 agosto 2020, in quanto il Comune gestiva l'attività di vendita sul territorio degli ex Comuni di Roncone e Lardaro dell'energia elettrica ai clienti del mercato cosiddetto di "maggior tutela" ma in vista della cessazione di tale particolare tipo di mercato, e del venir meno del ruolo del Comune come fornitore dei clienti di tale stesso mercato, perdendo anche i vantaggi economici di tale attività, il Comune ha avuto l'opportunità di cedere il proprio "ramo d'azienda" riferito a tale attività alla Società da Dolomiti energia S.p.a., che ha effettuato un aumento di capitale in corrispondenza del valore stimato di tale ramo d'azienda, attribuendone le azioni al Comune, che così ha assunto la partecipazione nella Società, considerata dal Consiglio comunale, con la deliberazione sopra citata, pienamente legittima

- in quanto ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m.i., sono consentite comunque le Società partecipate dalla provincia e dagli Enti locali che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche.

- nell'ottica di applicazione di quanto ordinariamente richiedono gli articoli 3, 4, 5, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (richiamati nell'art. 24, comma 1 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27) perché:

--- la Società è una società per azioni e risulta rientrare nelle caratteristiche di cui all'art. 3 del D.lgs 16 agosto 2016, n. 175;

--- la partecipazione azionaria si intende effettuata in conformità con le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.lgs 175 del 2016, in quanto ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m.i. se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 175 2016 si intendono rispettate, e nello specifico la partecipazione alle società che svolgono attività elettriche è prevista e ammessa espressamente proprio dallo stesso 1° comma dell'art. 24 della L.P. 27 del 2010;

- inoltre si è in presenza di una partecipazione sempre consentita ad una Società che esercita un servizio di carattere generale.

Evidenziato che per quanto riguarda la partecipazione in Dolomiti energia S.p.a., la partecipazione è stata formalizzata in assemblea del 2 dicembre 2020, nel cui verbale si riporta che le azioni attribuite al Comune di Sella Giudicarie, emesse a fronte di aumento di capitale sociale avranno godimento a partire dall'esercizio 2020 incluso e pertanto con pagamento dei dividendi di competenza dell'esercizio 2020 nel 2021, ed è in base a ciò che ora si ritiene di annoverare tra le società partecipate alla data del 31 dicembre 2020 anche tale Società seppure nella Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 pubblicata nel sito della Società alla pagina https://www2.dolomitienergia.it/wr-resource/ent3/1/Dolomiti_Energia_Bilancio_2020.pdf è riportata la nuova partecipazione come segue

“18. Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si segnala che con effetto dal giorno 1 gennaio 2021 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 20.405.332 ad euro 20.414.755, pertanto per nominali euro 9.423, mediante emissione di numero 9.423 azioni ordinarie nominative di nominali euro 1,00 codauna, con sovrapprezzo complessivo di euro 65.277, offrendo integralmente tale aumento all'ente Comune di Sella Giudicarie, con liberazione dello stesso mediante conferimento della titolarità del ramo aziendale destinato alla commercializzazione di energia elettrica nel Comune di

Sella Giudicarie (TN)" pertanto in base a questa indicazione potrebbe anche sostenersi che la partecipazione non vada riportata nella situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2020, ma prudenzialmente si è allegata la relativa scheda seppure non è possibile individuare la quota esatta della partecipazione (peraltro di rilievo molto basso come si può osservare dalla modifica del capitale sociale):

Evidenziato che quindi dato quanto sopra, che incide su elementi variabili o potenzialmente variabili sul complesso delle partecipazioni già rilevate con riferimento al 31 dicembre 2020, ora il complesso delle partecipazioni è il seguente (ove si evidenziano le quote di partecipazione del Comune, nella prima riga, le Società, e le quote che esse detengono in Società che assumono così la caratteristica di partecipate indirette per il Comune)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
% 0,92	% 0,54	% 2,48	% 2,38	% 0,183	21 di 172 quo te soc i sov ven tori	% 35,31	% 0,0138	% 0,0287	% 0,05 (arr.)
P. Diretta E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese Spa	P. Diretta Consorzi o dei Comuni Trentini Società Cooperativa	P. Diretta Giudicarie -ie energia Acqua servizi SPA in sigla GEAS SPA	P. Diretta Giudicarie Gas S.p.a.	P. Diretta Primiero energia S.p.a.	P. Diretta Scuola Musical e Giudicarie Società Cooperativa	P. Diretta TREGAS trentino retigas SRL	P. Diretta Trentino Digitale S.p.a. (già Informatica Trentina S.P.A.)	P. Diretta Trentino Riscossioni SPA	P. Diretta Dolomiti Energia S.p.a.
Partecipate indirette tramite Consorzi o Comuni Trentini				Partecip. indiretta tramite Primiero energia S.p.a		Partecip. indiretta tramite Tregas S.R.L.	Partecip. indiretta Tramite Trentino Digitale	Partecip. indiretta Tramite Trentino riscossioni	
1 % 0,05	2 % 0,139	3 % 0,457 8	4 % 0,59	5 % 100	6 % 8,40	7 % 12,5	7 % 12,5		
SET Distribuzione S.p.a.	Federazione Trentina della Cooperazione soc. Coop	Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzacorona, e valle di Cembra, Banca di credito Cooperativo (già Cassa Rurale di Trento BCC soc. Coop)	Dolomiti energia holding S.P.A.	Lozen Energia Srl	Retragas S.R.L.	Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l.			

Evidenziato che allo stato attuale, si ritiene che vi sono le ragioni per mantenere tutte le partecipazioni in essere sottoindicate (ad eccezione quindi di quelle per le quali si è stabilita la dismissione negli scorsi anni):

Partecipazioni dirette

		Denominazione Società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1	Scheda allegata sub A	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	02126520226	0,92	Si ritiene di mantenere la partecipazione

2	Scheda allegata sub B	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	01533550222	0,54	Si ritiene di mantenere la partecipazione
3	Scheda allegata sub C	GEAS S.p.A. (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI)	01811460227	2,48	Si ritiene di mantenere la partecipazione
4	Scheda allegata sub D	GIUDICARIE GAS SPA	01722590229	2,38	Si ritiene di mantenere la partecipazione
5	Scheda allegata sub E	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	01699790224	0,183	Si ritiene di mantenere la partecipazione
6	Scheda allegata sub F	SCUOLA MUSICALE DELLE GIUDICARIE SOC COOP	02082260221	21 di 172 quote soci sovventori	La partecipazione è cessata nel mese di gennaio 2021 in esecuzione della revisione straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017, secondo una proposta accettata con la deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 10 dicembre 2020 con acquisto dei soci della Società per Euro 8.403,32
7	Scheda allegata sub G	TREGAS - TRENTO RETI GAS SRL	02031010222	35,31	Si ritiene di mantenere la partecipazione
8	Scheda allegata sub H	Trentino Digitale S.p.a (già INFORMATICA TRENTEINA SPA)	00990320228	0,0138	Si ritiene di mantenere la partecipazione
9	Scheda allegata sub I	TRENTO RISCOSSIONI SPA	02002380224	0,0287	Si ritiene di mantenere la partecipazione
10	Scheda allegata sub L	Dolomiti Energia S.p.a.	01812630224		Si ritiene di mantenere la partecipazione

Partecipazioni indirette detenute attraverso la tramite Consorzio dei Comuni Trentini Società' Cooperativa:

Progressivo Indiretta	Denominazione Società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1 Scheda allegata sub B1	SET Distribuzione S.p.a.	01932800228	0,05	Si ritiene di mantenere la partecipazione
2 Scheda allegata sub B2	Federazione Trentina della Cooperazione soc Coop.	00110640224	0,138	Si ritiene di mantenere la partecipazione
3 Scheda allegata sub B3	Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzacorona, e valle di Cembra, Banca d credito Cooperativo (già Cassa Rurale di Trento BCC soc Coop.)	00107860223	0,4578	La tramite sta procedendo per la dismissione della partecipazione per concludere la procedura nell'anno 2023

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la tramite Primiero Energia s.p.a.

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
4 Scheda allegata sub E1	Dolomiti energia Holding S.P.a.	01614640223	0,59	Si ritiene di mantenere la partecipazione
5 Scheda allegata sub E2	Lozen Energia S.r.l.	02241910229	100	Si ritiene di mantenere la partecipazione

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la tramite Tregas S.p.a.

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
6 Scheda allegata sub G1	Retragas S.r.l.	02419860982	8,40	Si ritiene di mantenere la partecipazione

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la tramite Trentino Digitale S.p.a. (già Informatica Trentina S.P.A.)

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
7 Scheda allegata sub H1	Centro servizi condivisi s. cons. a.r.l	02307490223	12,5	La Società risulta cessata nell'anno 2021

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la tramite Trentino Riscossioni SPA

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
7 Scheda allegata sub H1	Centro servizi condivisi scarl	02307490223	12,5	La Società risulta cessata nell'anno 2021

Ritenuto quindi di formalizzare tale esito della rilevazione che per quest'anno non porta a prevedere elementi di razionalizzazione nuovi ma soltanto a dare un quadro complessivo delle partecipazioni e dello stato delle procedure di dismissione e razionalizzazione già avviati in precedenza;

Osservato anche che il comma 3-bis dell'art. 16 del ddl di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), ha aggiunto all'art. 24 del TUSP (D.Lgs. n.175 del 2016), relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il nuovo comma 5-ter che proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla cognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla cognizione (comma 5-bis).

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;

- parere di regolarità contabile del segretario comunale, avocando come titolare della funzione a se l'espressione del parere dal momento che in questa fase i dipendenti con deleghe di responsabilità del servizio finanziario sono o indisponibili o sovraccarichi di adempimenti di fine d'anno che non permetterebbero loro di istruire la pratica per gli aspetti contabili;

In presenza del parere favorevole del revisore dei Conti, emesso in via collaborativa, seppur ritenuto non obbligatorio dati i contenuto della deliberazione depositato in atti il 27 dicembre 2021 n. prot. 13162;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 49, comma 3, 53, 126, 183, 185, 187;

Dopo illustrazione del Sindaco, in generale ed alcuni dettagli e con riferimento alla cessata partecipazione alla Scuola Musicale delle Giudicarie;

Sentita la precisazione del segretario che tra indicazioni nella proposta di delibera o nelle schede vi sono alcune piccole incongruenze circa le quote di partecipazione detenute che saranno corrette nella stesura definitiva della deliberazione

A voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da parte dei dodici componenti del Consiglio, presenti e votanti,

DELIBERA

- Di approvare la cognizione delle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, quale risulta dalle Schede allegate sub A, B, B1, B2, B3, C, D, E, E1, E2, F, G, G1, H, H1, I, L e relazione allegata M, alla presente deliberazione, secondo quanto in esse indicato, ed in alcune secondo le sezioni aggiunte ove si fornisce una valutazione specifica circa la volontà di mantenerle,

2. Di stabilire quindi, che siano mantenute tutte le partecipazioni,

- nelle seguenti Società nelle quali vi sono partecipazioni dirette:

1. E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA
2. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA
3. GEAS S.p.A. (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI)
4. GIUDICARIE GAS SPA
5. PRIMIERO ENERGIA S.p.A.
6. TREGAS - TRENTO RETI GAS SRL
7. INFORMATICA TRENTEINA SPA
8. TRENTO RISCOSSIONI SPA
9. DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

- e relative alle seguenti Società nelle quali vi sono partecipazioni indirette:

1. SET Distribuzione S.p.a
2. Federazione Trentina della Cooperazione Soc Coop
3. Dolomiti energia Holding S.p.a.
4. Lozen Energia S.r.l.
5. Retragas S.p.a.
6. Centro servizi condivisi s. cons. a.r.l

3. Di stabilire quindi di non procedere a particolari misure di razionalizzazione ma di confermare le misure di dismissione già assunte in precedenza e riassunte in premessa;

4. Di approvare la breve relazione allegata sub M alla presente deliberazione nella quale si riassumono alcuni elementi salienti che inducono a mantenere le partecipazioni, e si riproduce lo stato delle procedure di dismissione già stabilite in precedenza;

5. Di dare atto dell'avvenuta dismissione della partecipazione della Scuola Musicale delle Giudicarie, prevista nella deliberazione di revisione straordinaria n. 64 del 29 settembre 2017, e formalizzata con la deliberazione di Giunta n. 149 del 10 dicembre 2020 "Accettazione della liquidazione della partecipazione societaria nella Scuola Musicale delle Giudicarie Società Cooperativa, e uscita dalla stessa in esecuzione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017" e il pagamento al Comune dell'importo liquidato in Euro 8.403,32 come valore delle quote cedute ai soci della società stessa;

6. Per quanto riguarda l'alienazione, da parte del Consorzio dei Comuni Trentini della partecipata indiretta già Cassa Rurale di Trento BCC soc Coop., ora Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzacorona, e Valle di Cembra, Banca d credito Cooperativo, per la quale si era invitata la Società partecipata Consorzio dei Comuni Trentini, alla dismissione entro l'anno 2021, di dare atto che le informazioni fornite dal Consorzio permettono di rilevare che la partecipazione è ancora in essere in vista della sua conclusione entro l'anno 2023;

7. Di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti e ove possibile alla struttura ministeriale ex art. 15 dl.gs. n. 175/2016 secondo le indicazioni contenute nelle linee guida richiamate in premessa;

8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile.

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.